

Infortunio sul lavoro

# La "via della consapevolezza" porta al risarcimento del danno tanatologico

CASSAZIONE CIVILE, sez. lav., 7 giugno 2010, n. 13672 - Pres. Roselli - Rel. Nobile - P.M. Matera (diff.) - T. L., T. D, T. M. G., D. R., quali eredi di T. P. c. Comune di Serra San Bruno (v.v.) e Reale mutua assicurazione S.p.a.

*Infortunio sul lavoro - Morte quasi immediata della vittima - Danno tanatologico - Riconducibilità al danno morale - Diritto al risarcimento - Trasmissibilità agli eredi*

(Cost. artt. 2, 3, 10, 11, 29 e 32; C.c. art. 2043)

**Il danno cosiddetto tanatologico va ricondotto nella dimensione del "danno morale", riconosciuto a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine della propria vita. Il diritto al risarcimento di tale danno risulta entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis".**

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Cass. 13 gennaio 2009, n. 458; Cass. 8 aprile 2010, n. 8360; Cass. 27 maggio 2009, n. 12326.
<b>Difforme</b>	Cass. 30 giugno 1998, n. 6404; Cass. 20 gennaio 1999, n. 491; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1633; Cass. 3 gennaio 2002, n. 24; Cass. 2 aprile 2001, n. 4783; Cass. 14 marzo 2002, n. 3728; Cass. 24 febbraio 2003, n. 2575; Cass. 10 agosto 2004, n. 15408; Cass. 13 gennaio 2006, n. 517; Cass. 22 gennaio 2007, n. 6946.

(Omissis)

Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 2043 c.c., e vizi di motivazione, in sintesi lamentano che la Corte territoriale ha considerato il danno solo sotto il profilo delle lesioni all'integrità fisica e non anche psichica, evidenziando che «qualora è dimostrato che la vittima era cosciente, lo choc catastrofico della imminenza della sua morte integra sicuramente quel danno psichico che, entrato nella sua sfera giuridica, è successibile agli eredi». In sostanza in tal caso «il diritto costituzionalmente garantito è leso e spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale sia esso concettualmente nominato quale psichico, catastrofico o biologico».

In particolare i ricorrenti deducono che dalle risultanze di causa era emerso che il T.P., rimasto sotto il muro crollato aveva chiesto aiuto (v. testimonianza del G.) ed aggiungono che, comunque, tra l'infortunio e il decesso non potevano essere trascorsi soltanto alcuni minuti, in considerazione della dinamica dei soccorsi e delle testimonianze dei soccorritori.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dagli odierni ricorrenti *iure hereditatis* in base alla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (v. Cass. 30 giugno 1998, n. 6404 e, fra le altre, Cass. 20 gennaio 1999, n. 491, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1633, Cass. 3 gennaio 2002, n. 24, Cass. 2 aprile 2001, n. 4783, Cass. 14 marzo 2002, n. 3728, Cass. 24 febbraio 2003, n. 2575, Cass. 10 agosto 2004, n. 15408, Cass. 13 gennaio 2006, n. 517, Cass. 22 marzo 2007, n. 6946). Sennonché, nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale" complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il «danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni

fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine».

Pertanto, come è stato ribadito, «il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita» (v. Cass. 13 gennaio 2009, n. 458, v. anche Cass. 8 aprile 2010, n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, «non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13» (v. Cass. 27 maggio 2009, n. 12326).

Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31 maggio 2005, n. 11601, Cass. 6 agosto 2007, n. 17177, cfr. an-

che Cass. 14 febbraio 2007, n. 3260 sull'entità di tale danno).

Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve, quindi, ritenersi che erroneamente (in diritto) la Corte di merito ha affermato che «il descritto ambito temporale, estremamente circoscritto», «rende privo di rilievo pervenire ad un eventuale accertamento sulla esistenza in vita di T.P. al momento della estrazione dalle macerie nonché sulla esclamazione di richiesta di aiuto (cui riferisce il solo teste G.) del T.».

La rilevanza, infatti, di tali accertamenti scaturisce dalla riconoscibilità del citato danno "tanatologico" e del diritto al relativo risarcimento trasmissibile agli eredi.

Il ricorso va in tal senso accolto, restando assorbita la censura rivolta contro l'apprezzamento concreto della durata dei soccorsi e del tempo effettivamente trascorso tra la caduta del muro e il decesso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

## IL COMMENTO

di Anna Zilli

La Cassazione torna sul risarcimento del danno da morte (quasi) immediata del lavoratore, precisandone i contorni ed i requisiti. In particolare, la Suprema Corte si sofferma sulla necessaria consapevolezza in capo al lavoratore dell'evento - morte che si sta realizzando, lucida sofferenza che assurge a condizione essenziale per il risarcimento.

### Il caso

La sentenza in esame affronta il tema - assai dibattuto in giurisprudenza - della risarcibilità del c.d. danno tanatologico, o da morte immediata, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro con esito fatale. In particolare, nel caso de quo, la Suprema Corte si trova ad esaminare il ricorso dei congiunti di T.P. (dipendente di una ditta appaltatrice di lavori pubblici, deceduto pressoché istantaneamente durante l'attività lavorativa) avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva azzerato il risarcimento dei danni a loro favore. Il giudice di prime cure, infatti, aveva disposto la condanna dell'ente appaltante e dell'appaltatrice, in solido tra loro, alla corresponsione agli eredi del ristoro riguardante il danno biologico vantato dal lavoratore defunto: impostazione questa disattesa dalla

Collegio in appello, il quale riteneva che il periodo trascorso tra il momento dell'infortunio e la constatazione del decesso fosse stato sì breve da non potersi configurare l'insorgenza del diritto al danno biologico vantato dagli appellanti *iure hereditatis*.

Ebbene, nelle proprie argomentazioni la Suprema Corte *supera* sia l'impostazione data dal Tribunale (riconoscimento del danno biologico in capo al defunto, ereditabile dai successori) sia la sua riforma in appello (nessun danno riconoscibile a causa né al defunto né agli eredi, riguardo al minimo intervallo trascorso tra l'infortunio e la morte), per giungere alla pronuncia della risarcibilità del danno da morte immediata (che può essere vantato dagli eredi) soltanto quando vi sia la lucida coscienza della perdita della vita.

**La morte come «massimo danno alla salute»**

**a) la tesi contraria alla risarcibilità del danno da morte immediata del lavoratore**

Il tema del risarcimento del danno da morte del lavoratore in conseguenza di un infortunio sul lavoro è posto a fondamento del sistema disciplinato nel Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), che pone a carico dell'Inail l'indennizzo al lavoratore ovvero ai suoi successori per il danno da questi patito (patrimoniale e biologico, ex D.Lgs. n. 38/2000). Altresì, permane il diritto al risarcimento del danno c.d. differenziale, che non trovi cioè soddisfazione nella prestazione garantita dall'Inail: sia perché *quantitativamente* maggiore rispetto al danno indennizzabile, sia nei casi in cui esso sia *qualitativamente* diverso rispetto alla copertura Inail (1).

Dalla morte del lavoratore, come noto, discendono plurime voci di danno, riconducibili al *genus* patrimoniale ovvero al complesso danno non patrimoniale (morale, biologico, parentale, edonistico) (2). La sentenza in commento concerne la particolare ipotesi della risarcibilità dell'evento-morte del lavoratore perché suscettibile di determinare un'autonoma *species* di danno, identificabile come tanatologico o da morte «in sé e per sé».

Lungamente la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla risarcibilità del danno da morte, variamente declinato nelle forme del danno biologico (3), ovvero morale (4).

Secondo un primo orientamento, il danno da morte c.d. immediata è stato ricondotto alla fattispecie del danno biologico, inteso come danno da lesione alla salute derivante al soggetto deceduto (5). In quest'approccio, che potremmo definire minimalista, il danno da morte non sarebbe risarcibile, poiché la coincidenza temporale tra l'evento che crea il danno (l'infortunio mortale) e la cessazione della capacità giuridica del soggetto danneggiato impedirebbe l'ingresso del diritto al risarcimento nella sfera giuridica della persona offesa (6).

Questa tesi, invero, non pare applicabile alla generalità dei casi, riguardando evidentemente soltanto gli infortuni con esito immediatamente mortale; altresì, essa pare ulteriormente debole alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986. In tale decisione la Consulta ha espressamente sancito che «ove si accolga l'equazione lesione personale = danno primario, immancabile e sempre risarcibile,

non è possibile ammettere al risarcimento la lesione semplicemente menomante e non ammettere, invece, la risarcibilità della lesione mortale, che è la più grave di tutte ... Del resto non è concepibile che il risarcimento per il danno biologico venga liquidato per la semplice riduzione del diritto alla salute e non anche per la sua totale soppressione, che si realizza con l'uccisione» (7).

**b) l'orientamento favorevole**

Appare multiforme il fronte di chi ritiene che vi sia spazio per una tutela risarcitoria del danno da morte del lavoratore, azionabile *iure hereditatis* dai successori.

Secondo una prima tesi favorevole, che potremmo

**Note:**

(1) Federici, *Il danno differenziale prima e dopo il d.lgs. n. 38/2000*, in *Riv. giur. lav.*, 2010, 2, 351; Casola, *Esonero e responsabilità del datore di lavoro e conseguenze processuali in tema di danno differenziale*, in *Riv. it. dir. lav.* 2009, 1, 99; Larussi, *Infortuni sul lavoro e tecnopatie, risarcimento del danno biologico 'differenziale' ed oneri assertori del lavoratore*, in *Arg. dir. lav.*, 2009, 6, 1398; Vallauri, *Brevi note sulla risarcibilità del danno biologico differenziale*, in questa *Rivista*, 2008, 6, 611; Bona, *Inail e risarcibilità del danno biologico differenziale: Le ragioni a sostegno del 'danno biologico differenziale' (succinte annotazioni a margine di un indirizzo giurisprudenziale non condiviso)*, in *Danno e resp.*, 2004, 12, 1236.

(2) Ziviz, *Il danno edonistico un nuovo nome per il pregiudizio derivante dalla morte del congiunto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2000, 6, 1442.

(3) La letteratura sul danno biologico in generale e da morte in particolare è ormai sconfinata; in relazione ai temi qui trattati si v. almeno Giannini, *Il danno alla persona come danno biologico*, Milano, 1986; Alpa, *Il danno biologico*, Padova, 1993; Monateri-Bona, *Il danno alla persona*, 1998; AA.VV., *Il nuovo danno alla persona*, Milano 1999; Bargelli, *Linee di tendenza della giurisprudenza di merito in tema di risarcibilità del danno psichico 'da morte' dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 372/1994*, in *Danno e resp.*, 1998, 156; Foffa, *Ancora sul danno da morte: Danno biologico terminale: istruzioni per l'uso*, ivi, 2004, 1218. Parimenti vastissima è la produzione scientifica in tema di danno alla persona del lavoratore. Per una ricognizione delle attuali problematiche si v. almeno AA.VV., *Il danno alla persona del lavoratore. Atti del Convegno nazionale (Napoli, 31 marzo-1° aprile 2006)*, Milano, 2007; Pedrazzoli (a cura di), *I danni alla persona del lavoratore*, Padova, 2004.

(4) Bilotta, *Morte del familiare convivente e danno esistenziale a carattere temporaneo del congiunto*, in *Dir. fam e pers.*, 2002, 1, 69; Foffa, *Cassazione e danno da morte*, in *Danno e resp.*, 2007, 643; Negro, *Il danno esistenziale nel caso di morte o grave lesione permanente del congiunto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 1392;

(5) Pogliani, *Danno biologico, non oltre la vita*, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, 394.

(6) Rascio, *Giudici contro: il danno da morte*, in *Dir. giur.*, 2007, 2, 307; Porreca, *Il danno da morte: le persistenti obiezioni della giurisprudenza di merito al dogma nomofilattico*, in *Giur. It.*, 2005, 12, 2283; Caputi, *Ancora sul danno da morte: Chi muore giace e chi vive (non) si dà pace: la (quasi) irresarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico*, in *Danno e resp.*, 2004, 1199.

(7) Giannini, *Il danno biologico in caso di morte*, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, 383.

definire mediana, in punto di risarcibilità la linea di confine sarebbe segnata dall'immediatezza o meno della morte: nel primo caso non vi sarebbe diritto al risarcimento del danno; nel caso, invece, in cui la morte sopraggiunga dopo «apprezzabile» o «lungo» lasso di tempo dall'incidente, la sofferenza del lavoratore morente potrebbe trovare ristoro, evidentemente a beneficio degli eredi (8). Tale tesi si fonda sul riconoscimento del danno da morte come danno alla salute, ambito presidiato dal danno biologico, e si lega pertanto alla sopravvivenza del lavoratore per un periodo (di variabile lunghezza) (9) sufficiente sia a generare il danno (ridotte qualità e condizioni di vita) sia a far entrare nel patrimonio del lavoratore il credito risarcitorio, trasmissibile agli eredi (10). Questa impostazione parrebbe essere stata accolta anche dalla Corte costituzionale, allorché con la decisione n. 372/1994 si afferma che la morte immediata «impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita». L'orientamento sin qui descritto si fonda, come cenato, sul riconoscimento del danno da morte come lesione del bene della salute, tutelato ex art. 32 Cost.: la lesione si crea «in vita», raggiunge la sua acme con la morte e si trasmette agli eredi (11). Ma, secondo una diversa tesi che potremmo definire massimalista, deve trovare tutela nell'ordinamento anche la situazione in cui la morte sia istantanea o sopraggiunga a brevissima distanza dall'evento lesivo, dovendosi risarcire il «negativo mutamento» dell'integrità psicofisica del soggetto, leso sì gravemente da decedere in conseguenza dell'azione altrui. Tale azione avrebbe «una progressività anche quando sembra che la morte sia istantanea» (12) e consentirebbe l'ingresso del credito risarcitorio nel patrimonio del morente nell'«istante infinitesimale» di sopravvivenza tra l'infortunio ed il trapasso (13). Invero, le tesi favorevoli al risarcimento sin qui descritte scontano gravi limiti quando si tenti nella pratica di quantificare il danno (alla salute) patito dal *de cuius*, da riconoscere agli eredi: se si accoglie l'ipotesi mediana (risarcimento del danno soltanto da morte non immediata) agli eredi può riconoscersi soltanto il danno biologico patito dalla vittima, con risarcimenti tanto più brevi quanto l'infortunio sia stato più grave e, quindi, abbia condotto alla morte più rapidamente. Se invece si accogliesse l'ipotesi massimalista, si dovrebbe risarcire come danno biologico irreversibile, permanente e definitivo al 100% l'evento-morte come annullamento dell'essere fisico (14): ipotesi questa non praticabile, trattandosi non di un danno alla salute che permane nel tempo ma di un evento che origina qualcos'altro (la

morte) (15), nonché di una vera e propria contraddizione in termini: se il lavoratore è vivo, anche se non più fisicamente integro, non vi è danno da morte; viceversa, se il soggetto è deceduto, non si può parlare di una lesione alla salute.

### La privazione del bene della vita e del "diritto a esistere"

Nessuna delle impostazioni sin qui descritte può dirsi soddisfacente, per i limiti sopra evidenziati. Di ciò è ben consapevole la Suprema Corte che, con diverse recentissime decisioni, ha costruito un modello di danno tanatologico che la sentenza in commento consolida, pur lasciando spazio a molti dubbi. Circa il consolidamento, inserendosi nel proprio solco tracciato con la sentenza n. 13326/2009, la Suprema Corte colloca il danno alla vittima dell'infortunio mortale nell'ambito del danno morale, quale «sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita» non assumendo rilevanza invece quale danno biologico. La Cassazione sposta così la sua attenzione dalla tutela del bene della «salute» a quello della «vita», di rilievo costituzionale ex artt. 2, 3, 10, 11 e 29 Cost. e che assurge a principio fondamentale in numerose convenzioni internazionali e in atti comunitari (16). In tal modo,

#### Note:

(8) Cass. 16 maggio 2003, n. 7632, in *Danno e resp.*, 2003, 11, 1078, con nota di Caputi, *Tra Pilato e La Palisse: il fatto morte e il danno tanatologico*.

(9) Ampia ricostruzione in Trib. Ravenna, 7 luglio 2009 e nella relativa nota di Mesiti, *Il danno non patrimoniale da morte del lavoratore*, in questa *Rivista*, 2010, 492; Cass. 9 novembre 2005, n. 21683, in *Danno e resp.*, 2006, 10, 976 con nota di Cuocci.

(10) *Ex multis*, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 1 febbraio 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1954; Trib. Firenze, 10 dicembre 1994, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, 159, con nota di Giannini; Trib. Trento 19 maggio 1995, *ibidem*, 787; nella giurisprudenza di legittimità Cass. 25 agosto 1997, n. 7975, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, 1506.

(11) Secondo una parte della giurisprudenza, non si trasmette il diritto all'azione ma soltanto a continuare l'azione già intrapresa dal *de cuius*; così Trib. Roma 5 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2683.

(12) Trib. Massa Carrara, 20 gennaio 1990, in *Resp. civ. e prev.*, 1990, 613 con nota contraria di Navarretta; Trib. Trieste, 10 novembre 1993, in *Assicurazioni*, 1994, II, 173.

(13) Bosio, *Il danno biologico da morte*, in AA.VV., *Il danno da morte biologico è morale*, Padova, 2000, 36, rinvia alla teoria di De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1979.

(14) Espressamente contra Cass. 24 febbraio 2003, n. 2775, in *Danno e resp.*, 2003, 11, 1081, con nota di Caputi, *op. loc. cit.*, 1085.

(15) Così espressamente Cass. 27 maggio 2009, n. 13326, cit.

(16) Per un'introduzione al tema si v. Palisi, *Il danno tanatologico*, in Bordon-Palisi, *Il danno da morte*, Milano, 2002, 239.

l'abbandono della qualificazione del pregiudizio da morte come specie del danno biologico sancisce la conclusione del percorso dottrinale e giurisprudenziale sin qui descritto, che passa attraverso l'ampio significato dato alla nozione di danno morale dalla Cassazione a Sezioni unite n. 26972/2008 (17) per giungere, con la decisione in commento, alla (quasi) risarcibilità del diritto alla vita in sé e per sé.

Altresì, la Corte apre alla possibilità di un risarcimento anche per i casi di infortunio sul lavoro con esito mortale *pressoché* immediato. La sentenza in commento porta dunque ad un ampliamento delle chances di risarcimento allorché prevede la "quasi piena" risarcibilità del danno da perdita della vita.

Ma attraverso l'introduzione del requisito della "consapevolezza" della propria imminente fine in capo al lavoratore la Cassazione sembra però in realtà smentire se stessa e la qualificazione del danno tanatologico come privazione del bene della vita. Si appalesa, infatti, come del bene della vita il soggetto venga in ogni caso spogliato, sia che vi assista coscientemente, sia che non manifesti coscienza di tale perdita: sicché ricondurre la fattispecie del danno da morte alla lesione del bene della vita, nel ragionamento della Suprema Corte, non significa risarcire il soggetto (e per lui in realtà gli eredi) della perdita del bene, ma compensarlo per lo *choc* subito nell'assistere alla propria morte.

## Osservazioni conclusive

L'introduzione del requisito della "consapevolezza" in capo alla vittima conferma la debolezza della ricostruzione fatta dalla Cassazione, che, rispondendo all'esigenza "etica" di risarcire gli eredi nei casi in cui non vi sia sopravvivenza di apprezzabile durata tali da configurare un danno alla salute e, quindi, biologico (18), traduce la morte in un evento idoneo a creare il danno soltanto nel caso di "consapevole" agonia. La Suprema Corte, però, così decidendo, inserisce (pare, del tutto inconsapevolmente) il tema del danno da morte nel dibattito riguardante il diverso tema della coscienza e consapevolezza di sé dell'individuo che ne pare privo, argomento che ha animato in tempi recenti non solo il mondo scientifico-medico, ma anche l'opinione pubblica, il Governo e il Parlamento nel c.d. caso Englaro (19).

L'accertamento sulle circostanze della morte (e quindi anche quelle che si riferiscono al grado di coscienza del lavoratore morente) è necessariamente competenza delle corti di merito, e soltanto l'evoluzione giurisprudenziale sul punto potrà dire se e come sarà possibile discernere la sofferenza "intima" da quella "palese", ovvero accertare per presunzioni co-

me avvenga la morte di chi decede senza testimoni. Sarà infine compito della scienza medica dire se non si possa presumere che ogni morente, compreso il lavoratore vittima di infortunio, pur se per un breve istante soffra consapevolmente per il proprio stato, magari poco prima di iniziare una «agonia inconsapevole» nello stato di coma (20).

Ulteriore elemento di criticità della decisione in commento è dato dalla variabilità con cui sino ad ora le Corti di merito che hanno disposto il risarcimento del danno (biologico, morale, parentale, terminale ... ed anche atipico) (21) da morte del lavoratore hanno quantificato e monetizzato il valore della sofferenza psichica del morente. Sul punto, la sentenza che si annota rinvia a Cass. 14 febbraio 2007, n. 3260. In tale decisione si afferma che «in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata». Attraverso questo rinvio, la Suprema Corte introduce nella quantificazione del danno il nuovo e periglioso argomento della «intensità» della sofferenza, che, però, nel caso del lavoratore gravissimamente infortunato e non in grado di riferire a chi lo soccorra, altro non può essere

## Note:

(17) Fabbri, *Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro* (Cassazione, 11/11/08, n. 26972, Ss.Uu.), in *Riv. giur. lav.* 2009, 1, 74; Gazzoni, *Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra*, in *Dir. fam. e pers.*, 2009, 1, 73; Cairo, *Il danno non patrimoniale nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008*, in *Orient. giur. lav.*, 2009, 1, 24. Sugli effetti di tale sentenza si v. anche Ceccarelli, *La liquidazione del danno alla persona nel diritto del lavoro post SS. UU./2008*, in [www.liderlab.it](http://www.liderlab.it).

(18) Una ricostruzione di questo punto di vista in Pallisi, *op. cit.*, 240.

(19) Mantovani-Ferrando, *Editoriale: Caso Eluana Englaro e inquietudini giuridiche*, in *Iustitia*, 2009, 1, 7; Gemma, *Parlamento contro giudici: un temerario conflitto sul caso 'Eluana'* (l'Osservazione al Corte cost., 8 ottobre 2008, n. 334), in *Giur. cost.*, 2008, 5, 3723; Viganò, *Riflessioni sul caso di Eluana Englaro*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 8, 1035; Barbieri, *Stato vegetativo permanente: una sindrome 'in cerca di un nome' e un caso giudiziario in cerca di una decisione. I profili penalistici della sentenza Cass. 4 ottobre 2007 sez. I, civile sul caso di Eluana Englaro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1, 389.

(20) Si sottolinea che già in Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177, in *Foro it.*, 1995, 1, 1852, con nota di Caso, è stato riconosciuto il danno morale per le sofferenze patte da un soggetto rimasto in coma quindici giorni e poi deceduto.

(21) Si consenta ancora il rinvio a Trib. Ravenna, 7 luglio 2009, cit. ed all'ampio commento di Mesiti, *loc. cit.*

se non la percezione che i terzi hanno del fatto, ovvero ciò che anche attraverso presunzioni si potrà provare nel caso di decesso senza testimoni. In conclusione, pare potersi affermare che nemmeno con la sentenza in commento la Cassazione si sia compiutamente espressa circa la problematica, ormai classica, del danno da morte «in sé e per sé» considerato, rinviando invece alle corti di merito non solo la verifica dei fatti, ma anche l'elaborazione di propri criteri circa l'accertamento degli stessi e

la quantificazione dei danni. Se un passo in avanti è stato fatto attraverso il riconoscimento della sostanziale irrilevanza del tempo trascorso tra l'evento ed il decesso, in punto di quantificazione del danno la Suprema Corte ha fatto un passo ... di lato, avallando in qualche modo la varietà di posizioni espresse nei diversi tribunali e, se possibile, introducendo il nuovo argomento dell'intensità della sofferenza che, per la sua estrema parzialità, potrà costituire la nuova "variabile" nel danno tanatologico.

## RIVISTE

### Il Diritto industriale

Bimestrale di dottrina e giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

Direzione scientifica: Giorgio Floridia

La Rivista propone un intervento sistematico sulle principali novità normative - nazionali e comunitarie - e giurisprudenziali in materia di **marchi, brevetti, concorrenza sleale, antitrust, pubblicità e diritto d'autore**.

Oltre alle **Opinioni** dei maggiori esperti del settore, la Rivista riporta i **commenti d'autore** alle principali decisioni delle autorità giurisdizionali nazionali e comunitarie, di legittimità e merito, ed ai provvedimenti dell'UAMI e dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

- La **Rassegna della Corte di Cassazione** che offre una selezione delle più importanti e recenti pronunce della Corte di cassazione, per avere un aggiornamento costante su tutte le novità giurisprudenziali in materia;
- la rinnovata struttura della **Rassegna del Giurì di autodisciplina pubblicitaria**: più agile, più ricca, più semplice da consultare;
- le **tabelle di sintesi** degli orientamenti giurisprudenziali per guidare nell'inquadramento della tematica trattata.



#### NOVITÀ 2010:

- nuova grafica della **copertina** e degli **interni**;
- l'innovativa impostazione del **sommario** per individuare più velocemente i contributi di interesse;
- la sezione **Itinerari della giurisprudenza**: rassegna ragionata degli orientamenti giurisprudenziali in essere sull'evoluzione giurisprudenziale di un singolo argomento di rilievo per i professionisti;
- la rubrica di **Pareri del professionista** in cui si esaminano casi di specie tratti dalla pratica della professione, a cura dei maggiori esperti del settore;

Il **servizio on-line**, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo [www.ipsoa.it/il\\_lavoro\\_nella\\_giurisprudenza](http://www.ipsoa.it/il_lavoro_nella_giurisprudenza), permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Abbonamento annuale: € 160,00

#### Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali** (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- <http://ipshop.ipsoa.it>